

Roma 13 – nov. 2023

ITALIA NOSTRA – Antonella Caroli – Presidente Nazionale

Premessa

*Italia Nostra in quasi settant'anni di attività oltre i "centri storici", le "coste" e i "paesaggi agrari", riconoscendo nei parchi non solo natura, ma anche storia, cultura, identità, lavoro ha dedicato campagne nazionali alle zone e riserve naturali protette, ai parchi di città e di periferia, di collina, di pianura e di montagna, di lago, di palude e di fiume, di costa e di mare (le riserve marine), ai parchi naturali e ai parchi storici, ai parchi geo-minerari e ai parchi archeologici, ai "parchi della rimembranza".*

*La legge 394/91<sup>i</sup>, purtroppo dopo 32 anni mai pienamente applicata, nella sua originaria versione è servita a costruire un sistema integrato di aree protette, nazionali e regionali, grazie alle quali nel nostro Paese si sono attuate politiche di conservazione della biodiversità fino ad allora impensabili. Tutto questo va trasformato in un modello basato su buone pratiche da allargare a quelle porzioni di territorio italiano che sono uniche per il contesto paesaggistico e di biodiversità che rappresentano ma ancora non godono di sufficiente tutela.*

*In questo contesto Italia Nostra ha seguito il percorso della costituzione dei nuovi parchi nazionali e tra questi il **parco di Portofino**, ed è proprio su questo caso che si vuol dare un contributo per un perfezionamento della perimetrazione definitiva.*

---

## La perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino

<sup>1</sup>La perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, secondo il decreto istitutivo, firmato il 10 ottobre dal ministro Gilberto Pichetto Frattin, si crea il Parco Nazionale provvisorio con un territorio di soli tre comuni (Portofino, Santa Margherita e Camogli) per una estensione di 1056 ettari, riducendo drasticamente i 5.363 ettari, previsti dal D.M. 332 del 2021, che includeva 11 comuni.

Inoltre a partecipare al percorso amministrativo erano stati 7 Comuni (Rapallo, Zoagli, Chiavari, Coreglia, Camogli, Santa Margherita e Portofino) per un'estensione e ridefinizione del Parco Nazionale territoriale di circa 3.000 ettari, condivisa anche da associazioni, ANCI e federparchi per iniziare una concreta gestione aperta anche ad un suo futuro ampliamento

---

<sup>1</sup> L'art. 2 definisce i parchi nazionali come quelle "aree terrestri o marine che contengono ecosistemi intatti, o anche parzialmente alterati da interventi antropici, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future".

Tra i diversi contenuti, la legge si esprime anche in merito a perimetrazione e vincoli.

La perimetrazione di un Parco Nazionale è stabilita dal Ministro dell'Ambiente sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili.

Ci chiediamo il ruolo dei cittadini e della volontà dei comuni potenzialmente interessati e, soprattutto degli studi istruttori e dei pareri di ISPRA, organismo tecnico del Ministero che hanno dato differenti valutazioni tecniche e scientifiche.

In questo modo si disattende l'Accordo di Durban del 2003 ma anche la nuova legge, concordata con gli Stati membri, che fissa l'obiettivo per l'UE di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.


La "Strategia Europea per la Biodiversità", prevede infatti la creazione, entro il 2030, di una rete coerente e ben gestita di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui almeno un terzo sottoposte a tutela rigorosa. Considerato che la definizione dei parchi segue a un'analisi dettagliata e scientifica non si comprende perché il Ministero non abbia seguito (non ne conosciamo le motivazioni o un cronoprogramma) gli studi istruttori dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che avevano portato a una perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, allegata al DM MiTE n. 332/2021, oltre a coincidere quasi completamente (95%) con i confini stabiliti dalla legge regionale n. 32/1986

*"Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico- ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente Regionale Monte di Portofino" (Fig. 1)<sup>2</sup>,*



iiii In questa tavola (allegata DM MiTE n. 332/2021) sono poste in evidenza diverse aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con inesistente o minimo grado di antropizzazione (es. sul Monte di Portofino, lungo il crinale tra M. Bello, M. Manico del Lume e M. Lasagna, nelle alte valli dei torrenti Tuja e Semorile, tra M. Cucco e il Santuario di N.S. delle Grazie), collegate tra loro da una più ampia zona, caratterizzata da valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e storico-culturale con limitato grado di antropizzazione.

Differentemente al Decreto 10 ottobre viene allegata questa Tavola con diversa e ridotta perimetrazione.



2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la perimetrazione e zonizzazione provvisorie del parco nazionale rimangono vigenti secondo quanto previsto dal decreto 26 aprile 1999 di «Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino», fermo restando che nel corso del procedimento di istituzione del parco nazionale potrà essere valutato l'aggiornamento del perimetro dell'area marina protetta e della relativa regolamentazione.

3. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 ed in applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la gestione dell'area marina protetta di Portofino rimane affidata all'apposito consorzio di gestione istituito con decreto 22 giugno 1999.

#### Art. 16.

##### *Annullamento e sostituzione*

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 332 del 6 agosto 2021 e annulla il decreto ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021.

#### Art. 17.


##### *Pubblicazione*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2023

*Il Ministro: PICHETTO FRATIN*

ALLEGATO A



---

## **Considerazioni finali e obiettivi**

Il Parco Naturale Regionale di Portofino è un'area protetta che comprende il promontorio di Portofino e i suoi borghi costieri, come Camogli, Santa Margherita Ligure, San Fruttuoso e Niasca. Il Parco offre una grande varietà di paesaggi, flora e fauna, oltre a testimonianze storiche e culturali di grande valore.

Una possibile motivazione per istituire il Parco a 11 comuni in alternativa a quello attuale a tre comuni è quella di aumentare la sua superficie e la sua copertura territoriale, in modo da poter tutelare meglio le diverse aree del promontorio e dei suoi borghi. Inoltre, una maggiore integrazione tra i comuni potrebbe favorire lo sviluppo delle attività turistiche, agricole ed pesca, sfruttando le risorse naturali e culturali del territorio. Infine, una maggiore partecipazione dei cittadini potrebbe rendere il Parco più vicino alle loro esigenze e alle loro aspettative.

Ecco alcuni possibili argomenti di sviluppo per ogni punto di vista sulla questione del Parco Nazionale di Portofino:

- Da un punto di **vista ambientale**, si potrebbe sostenere che istituire il Parco a 11 comuni in alternativa a quello attuale a tre comuni sarebbe più efficace per tutelare la biodiversità e i servizi ecologici del promontorio e dei suoi borghi. Si potrebbe anche evidenziare che una maggiore integrazione tra i comuni favorirebbe la creazione di una rete di protezione e monitoraggio delle aree naturali, oltre a promuovere la ricerca e l'innovazione in materia di conservazione ambientale. Infine, si potrebbe sottolineare che una maggiore partecipazione dei cittadini potrebbe rendere il Parco più vicino alle loro esigenze e alle loro aspettative, in quanto si potrebbero coinvolgere le comunità locali nella definizione delle politiche e delle azioni del Parco.
- Da un punto di **vista economico**, si potrebbe sostenere che istituire il Parco a 11 comuni in alternativa a quello attuale a tre comuni sarebbe più vantaggioso per lo sviluppo delle attività turistiche, agricole e di pesca del territorio. Si potrebbe anche evidenziare che una maggiore integrazione tra i comuni favorirebbe la creazione di una rete di cooperazione e scambio tra gli operatori economici, oltre a stimolare la competitività e l'efficienza delle imprese. Infine, si potrebbe sottolineare che una maggiore partecipazione dei cittadini potrebbe rendere il Parco più attrattivo per i visitatori, in quanto si potrebbero valorizzare le risorse naturali e culturali del territorio.
- Da un punto di **vista sociale**, si potrebbe sostenere che istituire il Parco a 11 comuni in alternativa a quello attuale a tre comuni sarebbe più equo per garantire la tutela dei diritti e delle opportunità dei cittadini. Si potrebbe anche evidenziare che una maggiore integrazione tra i comuni favorirebbe la creazione di una rete di solidarietà e assistenza tra gli abitanti, oltre a migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone. Infine, si potrebbe sottolineare che una maggiore partecipazione dei cittadini potrebbe rendere il Parco più democratico, in quanto si potrebbero ascoltare le opinioni e le proposte dei cittadini.

La perimetrazione dell'area non limitata all'esiguo limite di 1000 *Ha* ai quali è stato nel tempo ridotto il Parco "Regionale" è un presupposto necessario all'esistenza stessa dell'Area protetta.

Di ciò ha dato conto dapprima l'ISPRA con la sua iniziale istruttoria che, individuando la potenziale area di interesse, aveva perimetrato un'area di 15.339 *Ha*, facendo notare come si trattasse di superficie comunque ben al di sotto della media dei parchi nazionali (di 64.500 ettari).

La necessità che la superficie complessiva di un parco nazionale non sia troppo ridotta nasce da diversi fattori tra cui alcuni di carattere ambientale: infatti, tra le misure di tutela ambientale necessarie di un Parco vi è quella di **evitare la frammentazione e l'isolamento degli habitat naturali**, e ciò è praticamente impossibile se il parco stesso è di fatto costituito da una piccola "isola" che non permette di salvaguardare la permeabilità degli habitat ed i corridoi ambientali. La frammentazione e l'isolamento riducono la naturale dispersione delle specie, che è critica per l'integrità genetica e la vitalità futura delle popolazioni e portano ad una riduzione della biodiversità nativa attraverso una serie di meccanismi. I piccoli frammenti contengono un numero minore di habitat, sostengono popolazioni più piccole di specie native (metapopolazioni) che sono messe maggiormente a rischio.

Come rilevato dal Prof. Francesco Faccini (Professore Universitario di "Geografia Fisica e Geomorfologia" presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DiSTAV) dell'Università degli Studi di Genova) che ha dato un suo contributo sulla questione del Parco di Portofino, contributo che risulta acquisito agli atti dalla Camera dei Deputati, *"La perimetrazione di un'area protetta richiama concetti come corridoio ecologico e permeabilità degli ecosistemi finalizzati ad evitare "l'effetto isola", un criterio guida emerso a seguito di ricerche scientifiche pubblicate su riviste di massimo livello internazionale come Nature (cfr. Margules C. & Pressey R. "Systematic conservation planning", 2000)."*

Peraltro, come rilevato anche dal sopra citato Prof. Faccini, *"La perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, predisposta da Ispra e allegata al DM MiTE n. 332/2021", coincide "quasi completamente (95%) con i confini stabiliti dalla legge regionale n. 32/1986 "Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente Regionale Monte di Portofino". Nella sostanza la perimetrazione originaria del Parco "Regionale" - nel tempo inopinatamente erosa fino ad arrivare agli attuali 1000 *Ha* - era proprio quella che oggi si vorrebbe negare.*

A quanto sopra va aggiunto che l'adeguatezza dell'estensione di un'area protetta non ha a che fare solo con fattori ambientali ma anche con fattori socio-economici e culturali. Un Parco infatti può sviluppare appieno le sue potenzialità (anche turistiche) se ha la possibilità di mettere a rete i molteplici valori, le particolarità, le emergenze artistiche e paesaggistiche, le tradizioni, che caratterizzano e rendono culturalmente e socialmente omogeneo un determinato territorio. E' del tutto evidente che un parco "francobollo" sia privato, già nel nascere, di queste possibilità e sia, per questi aspetti, privato della possibilità di valorizzare (oltre che tutelare) il territorio che rappresenta in maniera efficace. I parchi naturali sono individuati non solo da porzioni di territorio rappresentative di biodiversità, connessioni ecologiche, ecosistemi da tutelare e conservare, ma anche rappresentative di particolari valori socio-economici-culturali.

Lo stesso ISPRA, con nota prot. n. 2021/50502 del 27.09.2021 aveva rilevato che la definizione dell'area d'interesse, oggi inopinatamente ridotta, deriva da necessità ecologiche (creazione di zone cuscinetto) e dall'esigenza di inserire ambiti territoriali che possono essere valorizzati dalla loro inclusione nel Parco anche attraverso lo sviluppo di un turismo naturalistico e di attività economiche "green", attraverso una pianificazione sostenibile e compatibile con gli obiettivi del Parco. Considerate tra l'altro le caratteristiche di tale territorio non sembra sussistano conflitti con la creazione del parco, anzi l'esistenza pregressa di vincoli paesistico ambientali risulta perfettamente in linea con l'inclusione in un Parco Nazionale.

Considerato che al Comitato di gestione (iiii) (al momento non ci risulta nominato) spettano diverse funzioni istituzionale e autorizzativi **non si comprende chi assumerà queste funzioni.**

---

Da queste considerazioni chiediamo al Ministro se possiamo intervenire a favore di una nuova perimetrazione definitiva del Parco Nazionale, che attualmente si configurerebbe il più piccolo in Italia, che tenga conto degli studi istruttori dell'ISPRA delle istanze territoriali e dei Comuni che hanno già manifestato l'interesse a essere inclusi .

Certi della Sua attenzione per un tema che riguarda il futuro di tutti.  
La ringrazio anticipatamente per quanto farà.

---

ITALIA NOSTRA - Antonella Caroli - presidente

---

(iiii) Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato di gestione provvisoria e la regione Liguria elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.

All'art. 13 – D.M: 190 ott. 23 Gestione provvisoria - si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente parco nazionale ai sensi dell'art. 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'Allegato A e' affidata al Comitato di gestione provvisoria di cui all'art. 3, istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comitato, qualora necessario, può avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonché delle strutture dell'Ente parco regionale di Portofino, che fino all'istituzione del parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni. Nelle zone 1 e 2, nel periodo di gestione provvisoria, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta; l'istruttoria degli uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. 10 ott. 23.

Nelle zone 3, nel periodo di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 11 del decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai comuni che, contestualmente, provvedono a darne comunicazione al Comitato di gestione provvisoria; in caso di non conformità, il comitato di gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o indica ulteriori prescrizioni ed indicazioni entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione.